

STATUTO

ASSOCIAZIONE TRENTINA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA



Approvato dall'Assemblea di soci in data 4 aprile 2009



Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente, l'associazione intersettoriale dei produttori, dei trasformatori e dei consumatori biologici e biodinamici, singoli e associati, denominata "Associazione Trentina Agricoltura Biologica e Biodinamica", in sigla A.T.A.Bio.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede a Trento in via Giusti 40 e potrà istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze previa approvazione del Consiglio Direttivo.

L'eventuale variazione di sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata dalla data di costituzione fino al 31/12/2050, salvo proroga e salvo quanto stabilito dal successivo articolo 22, ed è connessa al perpetuarsi dello scopo.

Art. 4 - Principi

L'associazione è indipendente e non persegue scopi di lucro. Si ispira ai principi della sussidiarietà, della solidarietà, della partecipazione e della valorizzazione delle differenze. Agisce, inoltre, nel rispetto e a favore dei diritti umani, civili e politici ed è contro ogni forma di sfruttamento e discriminazione.

Art. 5 - Scopi

L'associazione promuove l'agricoltura biologica e biodinamica, intesa come un metodo di produzione che considera l'intero ecosistema agricolo, utilizza la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

L'associazione può svolgere tutte le attività ed eseguire tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali. Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere quote e partecipazioni anche azionarie in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi.

In particolare si propone di:

- a) promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico e biodinamico in campo agricolo; zootecnico; agro-industriale; forestale; ambientale; del verde pubblico; del paesaggio; delle aree protette;
- b) promuovere ed organizzare attività di ricerca, sperimentazione, indagine, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica, biodinamica e lo sviluppo sostenibile;
- c) partecipare a livello territoriale, nazionale e comunitario all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche di sviluppo rurale, con l'obiettivo che siano compatibili con l'ambiente e che assicurino un adeguato livello di vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale e non, interessando tutti i soggetti coinvolti nella filiera;
- d) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica e biodinamica nelle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile del Pianeta;



- e) promuovere, tutelare, diffondere e realizzare forme di agricoltura sociale a fini terapeutico-riabilitativi, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
- f) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica e biodinamica anche al di fuori del territorio provinciale, nazionale e comunitario, al fine di contribuire all'affermazione della sovranità alimentare, sviluppando attività a favore della cooperazione e solidarietà internazionale, diffondendo e mettendo in rete anche le buone pratiche sviluppate a livello locale;
- g) promuovere, diffondere e realizzare anche direttamente forme di salvaguardia della tipicità dei prodotti, di tutela della natura, nonché attività di turismo ecologico o altre iniziative connesse alla conservazione dell'ambiente;
- h) promuovere e sostenere l'aggregazione dei propri soci al fine di migliorare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti biologici e biodinamici;
- i) fornire ai propri soci consulenza e tutti quei servizi, tecnici e burocratici, che possano rendere maggiormente efficiente la loro organizzazione aziendale;
- l) promuovere a favore dei propri associati iniziative di acquisto collettivo di mezzi di produzione e altre dotazioni;
- m) determinare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti comuni e disciplinari di produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti biologici e biodinamici, in particolare quando viene utilizzato il marchio dell'associazione;
- n) stipulare, in rappresentanza dei propri associati, convenzioni e contratti, anche inter-professionali, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di prodotti biologici e biodinamici, garantendone la provenienza e la qualità;
- o) promuovere direttamente o tramite la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative, la realizzazione e la gestione di strutture collettive di raccolta, stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici e biodinamici e dei loro derivati;
- p) rappresentare a livello locale e provinciale le istanze politiche, sociali, culturali e tecniche dei propri associati e le sensibilità del mondo biologico e biodinamico in generale.

Art. 6 - Attività

L'associazione svolge la propria attività nel settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente e nel settore della formazione e della commercializzazione, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'articolo 7 del D. Lgs 5 dicembre 1997, n. 22.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione opera nel rispetto delle normative comunitarie vigenti e della L.P. 10 giugno 1991, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni e svolge le seguenti attività istituzionali:

- a) contribuisce alla programmazione provinciale, nazionale e comunitaria del settore agricolo, in particolare in riferimento agli indirizzi del comparto biologico, biodinamico e in generale delle tecniche alternative all'uso di prodotti di sintesi e transgenici;
- b) partecipa agli organismi ed agli enti locali, provinciali, nazionali, comunitari e internazionali aventi per scopo la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;
- c) promuove, coordina e realizza, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati,



attività di progettazione, educazione, formazione, orientamento ed informazione per agricoltori, trasformatori, tecnici, consumatori ed ogni altra categoria interessata all'agricoltura biologica e biodinamica e allo sviluppo sostenibile;

d) promuove, coordina e realizza, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, progetti, manifestazioni, eventi ed iniziative politiche, socio-culturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e biodinamica e la tutela dei propri associati;

c) partecipa direttamente e promuove la partecipazione dei soci a eventi di natura commerciale, culturale e divulgativa relativa al comparto agro-alimentare e connessi;

d) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica e biodinamica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali;

e) rappresenta i propri associati, ma anche le sensibilità del comparto biologico e biodinamico in generale, nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di competenza nel territorio di operatività dell'associazione, nonché nei confronti di enti e organizzazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelli dell'associazione;

f) favorisce, attraverso l'organizzazione dei produttori e dei consumatori, il superamento delle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione;

g) riscuote erogazioni da chiunque effettuate a proprio favore; raccoglie unitariamente, in favore e per conto dei propri associati, contributi, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti;

h) promuove accordi e convenzioni con enti e organizzazioni, pubbliche e private, per la fornitura dei servizi necessari per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici, garantendone la provenienza e la qualità;

i) favorisce e promuove - direttamente o tramite la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative - la realizzazione e la gestione di strutture collettive di raccolta, stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici e biodinamici e dei loro derivati;

l) realizza, promuove, diffonde studi e ricerche utili al progresso delle tecniche di coltivazione, di allevamento, nonché di trasformazione, conservazione e commercializzazione nel campo dell'agricoltura biologica e biodinamica, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;

m) determina, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti comuni e disciplinari di produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti biologici e biodinamici, ed esercita attività di controllo e certificazione in forma diretta o delegata relativamente all'utilizzo dei propri marchi;

n) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;

o) a beneficio prioritariamente dei propri soci produttori e trasformatori favorisce l'accesso ad attività di aggiornamento tecnico-professionale teorico e di campo; svolge, anche direttamente, attività di assistenza tecnica; fornisce consulenza e tutti quei servizi, tecnici e burocratici, che possano rendere maggiormente efficiente l'organizzazione aziendale; promuove iniziative di acquisto collettivo di mezzi di produzione e di altre dotazioni;

p) a beneficio dei cittadini-consumatori promuove e diffonde, direttamente e indirettamente, una



corretta conoscenza del valore dell'agricoltura biologica e biodinamica, in particolare in relazione alla qualità degli alimenti, alla tutela della salute e alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ma anche in relazione agli aspetti sociali, culturali ed etici conseguenti alle scelte consapevoli fatte dal produttore e dal consumatore;

q) stabilisce connessioni con le articolazioni istituzionali del territorio (comunità di valle, comunità montane, parchi, pro loco, ecc.) per incoraggiare ogni iniziativa che miri ad un miglioramento della produzione biologica e biodinamica sui territori di competenza ed a frenare lo spopolamento di tutte le zone svantaggiate;

r) si costituisce parte civile nelle controversie aventi per oggetto danni di qualsiasi natura alla produzione degli associati, nonché nella difesa e tutela dell'immagine del movimento di difesa ambientale con particolare riferimento ai metodi di produzione biologici, biodinamici e legati a tecniche alternative all'uso di prodotti di sintesi e transgenici;

s) svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, finalizzata al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7 - Soci

Possono diventare soci dell'associazione persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità del presente Statuto e intendono operare per la promozione e diffusione dei metodi di agricoltura biologica, biodinamica e in generale delle tecniche alternative all'uso di prodotti di sintesi e transgenici:

a) produttori e trasformatori, singoli e associati, che operano nel rispetto della normativa provinciale, nazionale e comunitaria vigente in materia di agricoltura biologica e biodinamica;

b) tecnici, esperti, distributori, fornitori di servizi;

c) organizzazioni di produttori, organizzazioni di consumatori, associazioni culturali, associazioni ambientaliste che abbiano nei loro scopi sociali la promozione dell'agricoltura biologica, biodinamica e lo sviluppo sostenibile;

d) consumatori.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo dell'associazione domanda di adesione in forma scritta.

La domanda deve indicare i dati anagrafici e fiscali; il luogo di residenza; l'eventuale denominazione e la sede aziendale qualora diverse; la tipologia di socio (produttore, trasformatore, distributore, tecnico, esperto, fornitore di servizi, organizzazione, consumatore); i recapiti telefonici ed elettronici (indirizzo e-mail, sito web). Deve altresì includere una dichiarazione con cui il nuovo socio attesta di attenersi alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali dell'associazione. Nel caso di socio persona giuridica la domanda va fatta dal legale rappresentante e deve essere indicato il nominativo del rappresentante in seno all'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ogni e ulteriori informazione utile all'istruttoria della domanda di adesione a socio.

Il Consiglio Direttivo decide e delibera in merito alla domanda di ammissione e informa a mezzo raccomandata circa l'esito il richiedente. In caso di accoglimento l'iter si ritiene completato con il versamento della quota associativa entro 30 giorni dalla data della comunicazione. Il mancato pagamento della quota comporta l'annullamento dell'adesione.

In caso di diniego all'adesione è ammesso ricorso presso il Collegio dei Probiviri che esprime



parere definitivo e vincolante entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

La qualità di socio si perde per:

- 1) revoca dell'adesione, espressa nelle forme e nei modi di legge, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 30 giorni;
- 2) inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto;
- 3) mancato pagamento della quota annua associativa.

La decadenza della qualità di socio è decisa dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso presso il Collegio dei Probiviri che esprime parere definitivo e vincolante entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

L'esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall'escluso nei confronti dell'associazione.

Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha alcun diritto sul patrimonio.

Art. 8 - Diritti degli associati

Ogni socio ha nei confronti dell'associazione diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa, anche con attività di volontariato e senza alcuna limitazione;
- b) esercitare il diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- c) esercitare il diritto di voto attivo e passivo nella elezione degli organi associativi;
- d) presentare ricorso contro le decisioni assunte dagli organi dell'associazione;
- e) recedere dall'associazione alle condizioni indicate dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge;
- f) partecipare attivamente a tutte le iniziative dell'associazione, secondo le norme interne e le indicazioni degli organi dell'associazione;
- g) proporre agli organi associativi competenti iniziative ed attività in linea con le finalità dell'associazione;
- h) usufruire di ogni servizio organizzato e promosso dall'associazione, nonché beneficiare di ogni funzione svolta dall'associazione.

Art. 9 - Obblighi degli associati

Ogni socio ha verso l'associazione l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto e i regolamenti;
- b) attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- c) partecipare attivamente alla vita associativa dando tempestiva comunicazione di attività, notizie, iniziative o altro di interesse e pertinenza dell'associazione che concernono il territorio di appartenenza dell'associato medesimo;
- d) partecipare attivamente alle iniziative e alle attività promosse dall'associazione;
- e) corrispondere la quota associativa annuale;
- f) rimettere agli organismi di garanzia dell'associazione la risoluzione di eventuali controversie interne;
- g) non svolgere attività contrastanti o concorrenti con le finalità dell'associazione;
- h) comunicare tempestivamente all'associazione ogni modifica intervenuta circa i dati rilasciati al momento dell'adesione.



Art. 10 - Quota sociale

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo. Essa non è frazionabile, né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 11 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- La Giunta Esecutiva.
- Il Presidente.
- Il Vice Presidente.
- Il Sindaco Revisore.
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai soci persone fisiche e dai rappresentanti designati dai soci persone giuridiche. Può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per discutere e deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alla proroga della durata dell'associazione o riguardo al suo scioglimento. È convocata altresì ogni qualvolta 1/5 (un quinto) del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

La comunicazione della convocazione deve essere trasmessa per iscritto ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve tenersi almeno a distanza di 24 ore), il luogo dell'Assemblea.

Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota annua associativa. Ogni socio ha diritto di voto e può delegare a rappresentarlo un altro socio. La delega sarà conferita per iscritto e conservata agli atti dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi o in caso di decisione votata a maggioranza dei presenti, l'Assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Il presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, nonché il diritto ad intervenire.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci; in seconda convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, non meno di 1/5 (un quinto) dei soci.



Le deliberazioni assunte in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria risultano approvate con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni relative allo scioglimento anticipato dell'associazione e della modifica dello Statuto per i quali è richiesto il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea assunte in conformità delle norme di legge e del presente Statuto vincolano tutti gli associati.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea:

- deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Sindaco Revisore;
- nominare i membri del Collegio dei Provisori.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. La composizione deve tendere ad una omogenea rappresentazione territoriale.

I membri di cui alla lettera a) dell'articolo 7 del presente Statuto devono essere almeno 3 (tre) in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri; almeno 4 (quattro) in caso di Consiglio composto da 6 (sei) membri; almeno 5 (cinque) in caso di Consiglio composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Un consigliere decade dall'incarico se risulta assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

Può partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, il Sindaco Revisore. Possono partecipare altresì al Consiglio in qualità di consulenti, senza diritto di voto e previo invito da parte del Presidente, esperti nelle materie inerenti agli scopi statutari dell'associazione.

Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione provvisoria, a mezzo nomina diretta su indicazione del Presidente, sino alla prossima Assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimasti in carica convocano entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea che procede a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante invito trasmesso anche con l'ausilio dei mezzi elettronici almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno. Esso deve essere inoltre auto-convocato quando almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in difetto, dal Vice Presidente o da chi sia nominato dalla maggioranza dei presenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a voto palese ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i poteri espressamente riservati per Statuto o per disposizioni di legge.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare gli indirizzi e le direttive generali indicate dall'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale da presentare all'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea l'accettazione di contributi, lasciti o donazioni;
- d) redigere disciplinari e regolamenti interni di funzionamento e proporli all'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie all'Assemblea.

Per il funzionamento dell'associazione il Consiglio Direttivo può designare un Tesoriere cui spettano tutti gli adempimenti inerenti la gestione contabile dell'associazione e in particolare:

- curare la tenuta dei registri e delle scritture contabili;
- redigere gli schemi dei bilanci di previsione e relativi conti consuntivi.

Il Consiglio Direttivo può nominare una **Giunta Esecutiva** composta dal presidente e da altri 2 consiglieri. La Giunta Esecutiva è investita dei compiti che le saranno affidati dal Consiglio Direttivo cui spetta il compito di ratificarne le decisioni.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta. Rappresenta legalmente l'associazione in tutte le sedi e ha potere di firma.

In particolare:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma gli atti e ne esegue le deliberazioni;
- b) riscuote e rilascia quietanze liberatorie;
- c) sta in giudizio e nomina procuratori;
- d) firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, nonché tutti gli atti dell'associazione conseguenti all'esercizio delle sue attività istituzionali;
- e) firma i documenti contabili unitamente al Sindaco Revisore;
- f) è garante del corretto funzionamento degli uffici e del rispetto, da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, delle decisioni comuni;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella sua prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Vice Presidente o a singoli membri del Consiglio i propri poteri, in parte, a tempo indeterminato o determinato, per un singolo affare o per una serie di affari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le medesime funzioni sono svolte dal **Vice Presidente**.

Art. 15 - Sindaco Revisore

Il Sindaco Revisore è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato. Deve essere scelto tra le persone competenti nel settore contabile.



Esso provvede al riscontro di gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni, da presentare all'Assemblea, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e ha il potere di richiamare i componenti del Consiglio Direttivo qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.

Art. 16 - Collegio dei Proviviri

In caso di necessità di componimento di controversie interne, i soci e l'associazione si rivolgono al Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri viene nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente dell'associazione e da altri 2 (due) membri di provata moralità, anche non soci dell'associazione.

Il Collegio dei Proviviri decide a maggioranza e le sue determinazioni sono definitive e vincolanti.

Art. 17 - Regolamento

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi da parte del Consiglio Direttivo ed approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o altro sono o vengono in proprietà dell'associazione
- b) somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale l'Assemblea destina a particolari accantonamenti e ad aumento del patrimonio;
- c) quote e contributi associativi.

L'inventario del patrimonio dell'associazione deve essere redatto secondo le norme prescritte dal Codice Civile in materia di bilancio.

I creditori degli associati non possono in nessun caso far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione.

Art. 19 - Entrate

Per lo svolgimento delle sue attività l'associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- a) quote annue associative;
- b) lasciti, donazioni, rendite e contributi;
- c) proventi derivanti dalle attività istituzionali e dalle attività connesse;
- d) contributi deliberati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, da Istituzioni europee ed internazionali, nonché da altri Enti pubblici e/o privati.

Nel caso di contributi all'associazione di origine pubblica o privata non finalizzati a progetti specifici, il Consiglio Direttivo ne decide l'utilizzo per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 20 - Durata di esercizio e bilancio

L'esercizio sociale-finanziario coincide con l'anno solare, al termine del quale il Consiglio Direttivo



deve provvedere a redigere il bilancio.

Il bilancio deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'associazione; deve essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea entro i 6 (sei) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale-finanziario.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente impegnati per la realizzazione dell'attività di formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché delle attività a questa direttamente connesse.

Art. 21 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali, ad esclusione del Presidente a cui può essere riconosciuta dal Consiglio Direttivo una indennità di carica, sono gratuite.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con una maggioranza di 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti dell'assemblea convocata espressamente con questo punto all'ordine del giorno. Deve, inoltre, prevedere la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci in prima convocazione e di non meno di 1/5 (un quinto) dei soci in seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea decide in merito alla nomina del liquidatore, scelto tra i professionisti economici-finanziari, e al trasferimento del patrimonio residuo che verrà devoluto ad organizzazioni senza finalità di lucro aventi finalità analoghe, con esclusione dei soci.

Art. 23 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme previste in materia dal Codice Civile.

